

## O.M. n. 53/2021 sull'esame di Stato del II ciclo: scheda di sintesi

Si propone una sintesi dell'O.M. n. 53, relativa all'esame conclusivo della scuola secondaria di II grado, pubblicata lo scorso 3 marzo.

<b>ART. 1</b>	<b>Finalità e definizioni</b>
Cc. 1-2	Si esplicitano riferimenti normativi e soggetti istituzionali coinvolti
<b>ART. 2</b>	<b>Inizio della sessione d'esame</b>
C. 1	<b>16 giugno 2021</b> ore 8:30: avvio dei colloqui
<b>ART. 3</b>	<b>Candidati interni</b>
C. 1	<p><b>Ammessi</b> a sostenere l'esame:</p> <p>a) <i>studenti <b>iscritti all'ultimo anno di corso</b> dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in <b>assenza dei requisiti</b> di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 62/2017 (partecipazione prove INVALSI e percorsi di PCTO previsti). Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'art. 13, c. 2, lett. a) dello stesso decreto, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. L'<b>ammissione</b> è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe</i></p> <p>b) <i>a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'<b>abbreviazione per merito</b> e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, c. 4 del D.lgs. n. 62/2017. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi</i></p> <p>c) <i>casi specifici previsti dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano</i></p>
Cc. 2-3	<p><b>Valutazione</b> degli studenti in sede di scrutinio finale: a cura del consiglio di classe</p> <p><b>Esito</b> della valutazione: reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento</p> <p>Si riportano il <b>voto</b> di ciascuna disciplina e del comportamento, il <b>punteggio</b> relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il <b>credito scolastico</b> complessivo, seguiti dalla <b>dicitura "ammesso"</b></p> <p>I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati anche nei <b>documenti di valutazione</b> e nel <b>registro dei voti</b></p> <p><b>Sanzioni</b> per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame: irrogate dalla commissione e applicabili anche ai candidati esterni</p>
C. 4	<p>Candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, <b>corsi di istruzione funzionanti in ospedali</b> o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, e <b>studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo</b>:</p> <p>I docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi forniscono elementi di conoscenza al CdC dell'istituzione scolastica che svolge lo scrutinio finale, o effettuano essi stessi lo scrutinio di ammissione (nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia avuto una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza)</p>
<b>ART. 4</b>	<b>Candidati esterni</b>
Cc. 1-6	<p><b>Ammissione:</b> subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, c. 2 del D.lgs. n. 62/2017, per come disciplinati all'art. 5 dell'O.M.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14, c. 1, dello stesso Decreto, sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:</p> <p>a) <i>compiono il <b>diciannovesimo anno di età</b> entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione</i></p>

	<p>b) sono in <b>possesso del diploma</b> di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età</p> <p>c) sono in <b>possesso di titolo</b> conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale o sono in possesso del diploma professionale di tecnico</p> <p>d) hanno cessato la <b>frequenza</b> dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021</p> <p>Gli studenti delle <b>classi antecedenti all'ultima</b> che rientrano nei casi a) o b) e intendono partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021</p> <p>L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in <b>manca dei requisiti</b> di cui all'art.14, c. 3, ultimo periodo del D.lgs. n. 62/2017 (partecipazione prove INVALSI e percorsi di PCTO previsti)</p> <p>I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del <b>vigente ordinamento</b> (<i>seguono casi specifici di esclusione</i>)</p>
<b>ART. 5</b>	<b>Esame preliminare dei candidati esterni</b>
Cc. 1-6	<p>Finalizzato ad accertare la loro <b>preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni</b> per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, e su quelle <b>previste dal piano di studi dell'ultimo anno</b> (anche per i candidati che non lo hanno concluso)</p> <p>Previsto anche in tutti i casi in cui vi siano discipline o conoscenze, abilità e competenze <b>non coincidenti</b> con quelle del corso già seguito dai candidati esterni, con riferimento sia all'ultimo anno sia alle classi precedenti</p> <p>Altresì previsto per i candidati esterni provenienti da <b>Paesi dell'Unione europea</b>, nonché da Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un <b>corso di studi di tipo e livello equivalente</b>; nonché per coloro non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero</p>
Cc. 7-11	<p><b>Tempi:</b> mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe (eventualmente integrato dai docenti di discipline insegnate negli anni precedenti all'ultimo), collegato alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato</p> <p><b>Calendario di svolgimento delle prove:</b> definito dal dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, attraverso sottocommissioni composte da almeno tre membri</p> <p><b>Ammissione all'esame di stato:</b> con punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali si sostiene la prova</p> <p>L'<b>esito</b> positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato o di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce</p> <p><b>In caso di non ammissione</b> all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale sottocommissione può riconoscere al candidato l'<b>idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima</b></p>
<b>ART. 6</b>	<b>Sedi dell'esame</b>
Cc. 1-3	<p><b>Per i candidati interni</b> tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate (per le province autonome di Trento e Bolzano anche le istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato)</p> <p><b>Per i candidati esterni</b> tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati (evitando, in caso di scuole non statali e non paritarie, possibili conflitti di interesse)</p>
<b>ART. 7</b>	<b>Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni</b>
Cc.1-3	<p>Il dirigente/coordinatore dell'istituzione scolastica sede d'esame:</p> <p>a) controlla le domande dei candidati e i relativi allegati</p> <p>b) comunica ai candidati le opportune integrazioni e/o rettifiche</p>

	<p>c) trasmette direttamente all'USR di riferimento eventuali irregolarità non sanabili</p> <p>d) associa i candidati esterni, assegnati all'istituzione scolastica statale o paritaria dall'USR, alle diverse sottocommissioni dell'istituto (non più di 35 esterni per ogni sottocommissione), assicurando che le lingue straniere eventualmente presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati</p>
<b>ART. 8</b>	<b>Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza</b>
Cc. 1-2	<p>A domanda, e corredata di idonea documentazione, inoltrata dai <b>candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio</b> nel periodo dell'esame, al dirigente/coordinatore prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame</p> <p>Utilizzata anche per gli esami di Stato delle <b>sezioni carcerarie</b>, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza</p>
<b>ART. 9</b>	<b>Presentazione delle domande</b>
C. 1	Tutti i candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all'esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242
<b>ART. 10</b>	<b>Documento del consiglio di classe</b>
Cc. 1-6	<p>Elaborato, <b>entro il 15 maggio 2021</b>, dal consiglio di classe</p> <p>Esplicita i <b>contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti</b></p> <p>Evidenzia per le discipline coinvolte <b>gli obiettivi specifici di apprendimento</b> (relativi anche all'insegnamento trasversale di Educazione civica)</p> <p>Indica inoltre:</p> <p><i>a) l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio</i></p> <p><i>b) i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio</i></p> <p><i>c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con <b>metodologia CLIL</b></i></p> <p>È <b>immediatamente pubblicato all'albo on-line</b> dell'istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame (<i>Seguono indicazioni specifiche per la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano</i>)</p>
<b>ART. 11</b>	<b>Credito scolastico</b>
Cc. 1-8	<p>Per i <b>candidati interni</b>: attribuito fino a un massimo di <b>sessanta punti</b> di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta</p> <p>Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla <b>conversione del credito</b> scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta, e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C (Allegato A)</p> <p><b>I docenti di religione cattolica</b> e <b>i docenti di materia alternativa</b> partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, solo relativamente ai propri studenti</p> <p>Il consiglio di classe tiene conto, inoltre, degli <b>elementi conoscitivi</b> preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa</p> <p>(<i>seguono casi particolari relativamente ai candidati interni e per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello</i>)</p> <p>Per i <b>candidati esterni</b>: attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C (Allegato A). Per</p>

	l'attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c) del presente articolo
<b>ART. 12</b>	<b>Commissioni d'esame</b>
Cc. 1-2	<p>Costituite da <b>due sottocommissioni</b>, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con <b>presidente esterno unico</b> per le due sottocommissioni</p> <p>I <b>commissari</b> sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tra i docenti <b>appartenenti al consiglio di classe</b>, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato</li> <li>nel rispetto dell'<b>equilibrio tra le discipline</b>. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline di indirizzo di cui agli allegati C/1, C/2, C/3. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente</li> <li>salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per <b>un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione</b></li> <li>per i candidati ammessi all'<b>abbreviazione per merito</b>, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati</li> <li>i docenti che usufruiscono delle <b>agevolazioni</b> di cui all'art. 33 della <b>L. 104/1992</b> hanno facoltà di non accettare la designazione a commissario</li> <li>è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in <b>situazioni di incompatibilità</b> dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione</li> </ol>
Cc. 3-7	<p>Nei <b>licei musicali</b>, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la sottocommissione si avvale, ove già non presenti, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all'albo on-line dell'istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti</p> <p>Nel caso in cui il candidato abbia frequentato <b>corsi di istruzione funzionanti in ospedali</b> o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite dall'USR, su segnalazione del dirigente/coordinatore, <b>commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale</b> che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente integrate con docenti dell'istituzione scolastica di iscrizione</p>
<b>ART. 13</b>	<b>Sostituzione dei componenti delle commissioni</b>
Cc.1-9	<p>La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli <b>obblighi di servizio</b></p> <p>Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di <b>legittimo impedimento</b> per motivi che devono essere documentati e accertati</p> <p><b>Sostituzioni:</b> disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall'USR nel caso dei presidenti</p> <p><b>Personale utilizzabile:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>NO</b> personale con rapporto di lavoro di <b>supplenza breve e saltuaria</b></li> <li><b>ordine di priorità:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l'istituzione scolastica sede d'esame</li> <li>individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l'istituzione scolastica sede d'esame</li> <li>individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato</li> <li>individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato</li> <li>individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:</li> </ol> </li> </ol>

	<p><i>i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione</i>  <i>ii. docente in servizio presso l'istituzione scolastica sede d'esame</i>  <i>iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato</i></p> <p><b>Assenza non superiore a un giorno:</b> interruzione di tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso</p> <p>In <b>ogni altro caso di assenza:</b> il commissario è sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame</p> <p><b>Assenza del presidente:</b> per un tempo non superiore a un giorno, si effettuano le operazioni consentite in presenza del suo sostituto</p>
<b>ART. 14</b>	<b>Riunione territoriale di coordinamento</b>
<i>C. 1</i>	Saranno convocate dagli UU.SS.RR. apposite riunioni, presumibilmente in modalità telematica, con i presidenti delle commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di Stato
<b>ART. 15</b>	<b>Riunione plenaria e operazioni propedeutiche</b>
<i>Cc.1-6</i>	<p><b>Seduta plenaria: 14 giugno 2021, ore 8.30</b>, con il presidente e i commissari delle due classi abbinate</p> <p><b>Il presidente:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni</li> <li>2) individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica</li> <li>3) concorda con i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe</li> <li>4) comunica, mediante pubblicazione all'albo on-line dell'istituto sede d'esame, il calendario dei colloqui e le date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione</li> </ol> <p>N.B. Il <b>numero dei candidati</b> che sostengono il colloquio non può essere superiore a <b>cinque per giornata</b>, salvo motivate esigenze organizzative</p>
<b>ART. 16</b>	<b>Riunione preliminare della sottocommissione</b>
<i>Cc. 1-9</i>	<p><b>Il presidente:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni</li> <li>2) sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate</li> <li>3) acquisisce da parte di tutti i componenti la sottocommissione l'autodichiarazione in forma scritta, per i candidati interni ed esterni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se nell'anno scolastico 2020/2021 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati</li> <li>b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.</li> </ol> <p>N.B.* Nei casi di dichiarazione affermativa comunica le situazioni di incompatibilità al dirigente/coordinatore il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri di cui all'art. 13, c. 5, dell'O.M., e le trasmette all'USR</p> <p>N.B.** L'USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione</p> </li> <li>4) in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, procede a risolvere le irregolarità sanabili e a comunicare all'USR quelle insanabili (consentendo comunque ai candidati di svolgere l'esame con riserva)</li> </ol> <p>La <b>sottocommissione:</b></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio</i></li> <li>b) <i>le domande di ammissione all'esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, e l'indicazione del credito scolastico attribuito</i></li> <li>c) <i>le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e la documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito</i></li> <li>d) <i>la copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 11, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico</i></li> <li>e) <i>il documento del consiglio di classe, anche nella parte relativa ai candidati con disabilità e DSA</i></li> <li>f) <i>per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione</i></li> </ol> </li> <li>2) definisce le modalità di conduzione del colloquio</li> <li>3) stabilisce i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti</li> <li>4) fissa i criteri per l'attribuzione della lode</li> </ol>
<b>ART. 17</b>	<b>Prova d'esame</b>
Cc. 1-4	<p>Il <b>candidato dimostra</b>, nel corso del colloquio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera</li> <li>2) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO</li> <li>3) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline</li> </ol> <p>La <b>sottocommissione</b> provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati</p> <p>Il <b>materiale</b> è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare</p>
<b>ART. 18</b>	<b>Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame</b>
Cc. 1-6	<p><b>L'esame</b> è così articolato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) discussione di un <b>elaborato</b> concernente le discipline caratterizzanti. L'argomento è <b>assegnato</b> a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, <b>entro il 30 aprile 2021</b>. L'elaborato è <b>trasmesso</b> dal candidato al docente di riferimento e alla scuola per posta elettronica <b>entro il 31 maggio</b>. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale</li> <li>b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe</li> <li>c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione</li> <li>d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi (solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato)</li> </ol> <p><b>N.B.</b> La durata del colloquio dovrebbe essere di circa 60 minuti La sottocommissione dispone di <b>quaranta punti</b> per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno</p>

	nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato B.
<b>ART. 19</b>	<b>Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale</b>
<b>ART. 20</b>	<b>Esame dei candidati con disabilità</b>
Cc. 1-8	<p><b>Il consiglio di classe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del <b>PEI</b></li> <li>2) acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità</li> </ol> <p>Si profilano tre casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La <b>prova d'esame di valore equipollente</b>, che determina il <b>rilascio del titolo di studio</b> conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.</li> </ol> <p><b>N.B.</b> Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti di sostegno e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. A cura della sottocommissione è anche l'adeguamento della relativa griglia di valutazione</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) La <b>prova d'esame non equipollente</b>, che determina il <b>rilascio di un attestato di credito formativo</b>. Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento</li> <li>3) <b>Nessuna prova</b>. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato <b>l'attestato di credito formativo</b></li> </ol>
<b>ART. 21</b>	<b>Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali</b>
Cc. 1-6	<p>La <b>sottocommissione</b>, sulla base del <b>PDP</b> e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame ed eventualmente adatta la griglia di valutazione della prova</p> <p>I candidati con DSA potranno utilizzare, ove necessario, <b>gli strumenti compensativi</b> previsti dal PDP, senza che nel <b>diploma</b> venga fatta menzione dell'impiego di tali strumenti</p> <p>I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con <b>esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e</b>, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto. Per loro è previsto il <b>rilascio dell'attestato di credito formativo</b>, di cui non si fa menzione nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico</p> <p><b>N.B.</b> I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un <b>percorso didattico ordinario</b>, con la <b>sola dispensa dalle prove scritte</b> ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste, e in caso di esito positivo <b>conseguono il diploma</b></p> <p><b>Altri bisogni educativi speciali:</b></p> <p>Il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale PDP  <b>Non è prevista alcuna misura dispensativa</b> in sede di esame  <b>È assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi</b> (già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno)  In caso di esito positivo è <b>rilasciato il diploma</b></p>
<b>ART. 22</b>	<b>Assenze dei candidati - sessione straordinaria</b>
Cc. 1-4	<p><b>Tre possibili casi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) candidati che nel corso dello svolgimento della prova siano impossibilitati a proseguire o completare il colloquio: il presidente stabilisce, con propria deliberazione, in quale modo</li> </ol>



	<p>l'esame stesso debba proseguire, essere completato o rinviato <b>entro il termine di chiusura dei lavori</b> fissato dalla commissione</p> <p>2) candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d'esame nella data prevista: potranno svolgerla <b>entro il termine di chiusura dei lavori</b> fissata dalla commissione</p> <p>3) candidati totalmente impossibilitati a svolgere la prova entro tale termine: possono chiedere di sostenerla in <b>un'apposita sessione straordinaria</b>, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza</p> <p>La <b>sottocommissione</b>, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente</p> <p>Il <b>Ministero</b>, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria</p>
<b>ARTT. 23-24</b>	<b>Verbalizzazione, certificazione e adempimenti conclusivi</b>
	<p>Occorre <b>verbalizzare ogni attività, deliberazione e risultanza</b> tramite l'applicativo ministeriale "Commissione web"</p> <p>Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla <b>valutazione finale</b> e all'elaborazione dei relativi atti <b>subito dopo</b> la conclusione dei colloqui di propria competenza</p> <p>A ciascun candidato è assegnato un <b>punteggio finale complessivo in centesimi</b>, risultato della <b>somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti</b></p> <p>Il <b>punteggio minimo complessivo</b> per superare l'esame di Stato è di <b>sessanta centesimi</b>  Il <b>punteggio massimo è di cento centesimi</b>, la sottocommissione può motivatamente <b>integrare</b> il punteggio <b>fino a un massimo di cinque punti</b>,</p> <p>La sottocommissione <b>all'unanimità</b> può motivatamente attribuire <b>la lode</b> a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti <b>senza fruire dell'integrazione</b> suddetta</p>
<b>ART. 25</b>	<b>Pubblicazione dei risultati</b>
Cc. 1-4	<p><b>L'esito dell'esame</b>, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite <b>affissione di tabelloni</b> presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente <b>nell'area documentale riservata del registro elettronico</b></p> <p>Nel caso di <b>mancato superamento</b> dell'esame stesso verrà pubblicata solo la dicitura "Non diplomato"</p> <p>Il <b>punteggio finale</b> è riportato, a cura della sottocommissione, anche sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame</p>
<b>ART. 26</b>	<b>Svolgimento dei lavori in modalità telematica</b>
Cc. 1-2	<p>1) Nel caso in cui le <b>condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità</b> competenti lo richiedano</p> <p>2) qualora il dirigente (o il presidente dopo l'insediamento della commissione) ravvisi:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a. l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, previa interlocuzione con l'USR</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>b. l'impossibilità da parte di uno o più commissari d'esame a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica</i></p>
<b>ARTT. 27-31</b>	<b>Versamenti, Accesso agli atti, Termini, Disposizioni particolari per le Regioni e le Province autonome, Disposizioni organizzative</b>